



## **SCHEDA DI SINTESI**

### **AIRE – TRASFERIMENTO DA AIRE AD AIRE**

### **NORMATIVA**

Legge 27 ottobre 1988, n. 470 [art. 2, comma 1, lett. b)]

### **CARATTERIZZAZIONI**

- 1) Richiesta dell'interessato, con conseguente illegittimità di variazioni disposte d'ufficio o su (solo) impulso del Consolato [cfr. Min. Interno 16 aprile 1993, n. 5];
- 2) Iscrizione all'AIRE di altro Comune
- 3) Iscrizione di membri del nucleo familiare all'AIRE o all'APR del Comune destinatario della richiesta

### **PROBLEMATICHE**

#### **A CHI DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA**

- premesso che la Legge AIRE si limita a prescrivere la domanda dell'interessato, Min. Interno 26 giugno 1990, n. 12, prescrive la presentazione al Consolato o al Comune di nuova iscrizione [cfr. anche, dello stesso Ministero, la circolare 16 aprile 1993, n. 5, ed i pareri 11 marzo 2005 e 11 febbraio 2005]
  - lo stesso Ministero, tuttavia, tende, in successivi pareri, ad allargare lo spettro dei destinatari, ricomprendendovi anche il Comune di iscrizione AIRE [parere 2 novembre 2004, ove si evidenzia che, pur non essendo intervenute diverse disposizioni in materia, “negli anni gli interessati hanno spesso presentato domanda di trasferimento al Comune di vecchia iscrizione ... (...ed...)...in tal caso - invece di rimandare il richiedente o la richiesta al Comune di nuova iscrizione, così come contemplato dalla citata circolare - sembra possibile poter affermare, senza con ciò nulla mutare nella sostanza, che il Comune di precedente iscrizione si può attivare presso il nuovo Comune al fine di far verificare allo stesso i requisiti per il trasferimento”, perché “in entrambi i casi l'importante é che i due comuni siano al corrente della richiesta di trasferimento e del suo esito, al fine di coincidere la data di cancellazione con quella di iscrizione e di far conoscere al Consolato il nuovo Comune di iscrizione AIRE”]; parere 14 aprile 2004; in direzione opposta, individuando la – sola – competenza del Consolato, REDAZIONE, in *Serv. Dem.*, 1995, 1493]
- 
-

## CONCETTO DI NUCLEO FAMILIARE

- la norma individua il “nucleo familiare”; questo concetto, sconosciuto alla normativa anagrafica, (probabilmente) mutuato da alcune disposizioni di matrice previdenziale (cfr., ad es., DPCM 221/1999 e 242/2001), dovrebbe identificare una compagine (di norma) ben più ristretta rispetto a quella individuata dalla famiglia anagrafica e dalla stessa famiglia c.d. *civile* (il condizionale è d’obbligo, perché è forte la tentazione di pensare ad un mero... *lapsus calami*): sotto questo profilo, la circolare del Ministero dell’Interno 16 aprile 1993, n. 5, precisa che “il nucleo familiare è cosa ben diversa dalla famiglia anagrafica ... non è previsto dalla legge anagrafica né dal relativo regolamento di esecuzione ... è un concetto più ristretto rispetto a quello di famiglia anagrafica, anche se può collimare con quest’ultima ... è rinvenibile in una disposizione di carattere previdenziale e precisamente il d.l. 13 maggio 1988, n. 69”, convertito con modificazioni nella l. 153/1988 ( “Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati..., di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”); cfr. anche parere 27 agosto 2008;
- lo stesso Ministero, tuttavia, tende, in successivi interventi, ad accogliere un’interpretazione meno rigorosa [cfr. i pareri 25 agosto 2004; 31 agosto 2006], valorizzando, ad esempio, motivazioni assistenziali [parere 16 agosto 2005, ove si sottolinea che, “nella pratica, esistono casi di interpretazione più estensiva dell’art. 2, lett. b), della legge 470/1988, connessi, per esempio, alla necessità di assistere persone anziane legate da vincoli familiari al richiedente il trasferimento”]; parere 5 marzo 2005], o, più semplicemente, estendendo *tout court* le relazioni familiari *significantive* [parere 13 aprile 2005: “per nucleo familiare devono intendersi i coniugi ed i figli di età inferiore ai 18 anni; qualora, però, l’interessato non sia sposato e vi siano altri parenti nel Comune ove richiede il trasferimento si ritiene che la richiesta possa essere accettata”]; parere 7 settembre 2007; così anche parere 26 ottobre 2007: “qualora, però, ... l’interessato non sia sposato e vi siano altri parenti iscritti nell’Aire o nell’Apr ... si ritiene che la richiesta possa essere accolta” (si trattava di un maggiorenne celibe che chiedeva l’iscrizione all’Aire del Comune dei genitori)]

## MODELLO AIRE 01

- parte della dottrina ha evidenziato gli inconvenienti della soppressione – di fatto – dei modelli AIRE 01 [cfr. REDAZIONE, in *Semplice*, 2003, n. 9, 60; per la possibilità di utilizzarlo comunque, REDAZIONE, *Da AIRE ad altra AIRE: le regole per il trasferimento*, in *Semplice*, 2007, n. 2]
- peraltro, non utilizzare il modello AIRE 01 non esonera l'ufficiale d'anagrafe dall'assunzione del provvedimento amministrativo [così anche LUPINO, *A.I.R.E. – L'altra anagrafe*, Convegno E-Dea Form, Montecatini Terme, 25-29 marzo 2003]



**Immigrazione.**  
**biz**

Scheda a cura di: **Rober Panozzo**  
autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della  
popolazione, diritto di famiglia e immigrazione  
31/10/2008